

# Controllare la caldaia è un dovere

La normativa nazionale e regionale prevede che siano effettuate idonee attività di manutenzione, di verifica e di ispezione degli impianti termici presenti sul territorio provinciale.

Tali operazioni devono essere eseguite da personale esperto e qualificato; servono a verificare la conformità degli impianti alle norme sul contenimento dei consumi di energia.

- le piccole caldaie domestiche devono essere mantenute correttamente da chi ci abita o, nel caso di appartamento sfitto, dal proprietario.
- le centrali termiche dei condomini e degli stabilimenti devono avere uno specifico responsabile dell'impianto, il cosiddetto TERZO RESPONSABILE.

Nell'uno e nell'altro caso occorre quindi procedere a manutenzioni periodiche (biennali per le caldaie sotto i 35 kw, annuali negli altri casi), avvalendosi di manutentori abilitati. D'intesa con le Associazioni di categoria, è stato stipulato un accordo che ha portato a individuare un elenco di manutentori per le piccole caldaie che hanno convenzionato l'attività con la Provincia. Questi manutentori assicurano il servizio in conformità alla legge.

**L'elenco è reperibile sul sito <http://www.provincia.mb.it/manutentori>**

Ciascun manutentore che interviene sul vostro impianto è tenuto a trasmettere alla Provincia (oppure ai Comuni con una popolazione superiore a 40.000 abitanti) la "Dichiarazione di avvenuta manutenzione". La "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" deve essere corredata anche dal contributo economico che ciascun utente è tenuto a corrispondere al manutentore all'atto di rilascio della dichiarazione stessa.

Il contributo economico ha un importo che varia in base alla fascia di potenza dell'impianto. Per le caldaie sotto i 35 Kw, il pagamento del contributo è attestato dall'applicazione dell'apposita "Etichetta" sul rapporto di controllo. Questo contributo viene speso dalla Provincia per effettuare i controlli, curare l'informazione ai cittadini e sostenere la divulgazione di buone pratiche, anche attraverso la società «in house» Infoenergia ScarL.

Il controllo a domicilio da parte della Provincia avviene attraverso un nucleo di Verificatori: questi controlli avvengono a campione o mediante verifica incrociata fra utenze del gas e dichiarazioni di avvenuta manutenzione, o anche su segnalazione di altri organi pubblici.

I verificatori avvisano sempre il cittadino prima di presentarsi alla porta e sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Dopo il controllo, rilasciano un apposito verbale d'ispezione: le eventuali irregolarità sono segnalate alla Provincia e al Comune per i provvedimenti del caso. Quando c'è un rischio di fuga di gas o altra situazione di pericolo il Sindaco dispone l'immediata interruzione dell'erogazione del combustibile fino a soluzione del problema. Per ciascuna irregolarità la Provincia è tenuta a comminare una sanzione pecuniaria.

I Comuni di Monza e Seregno, sopra i 40.000 abitanti, svolgono questa attività in modo autonomo.

Legge dello stato: Decreto legislativo 192 del 2005  
Normativa vigente: D.g.r. IX/2601 del 30 novembre 2011 e s.m.i.



# Una buona manutenzione + regolari controlli =

## sicurezza, risparmio e tutela dell'ambiente

### Come?

1. Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato G o F).
2. Il Responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.
3. Il manutentore rilascia sul rapporto l'etichetta della Provincia di Monza e Brianza solo per impianti inferiori ai 35 kw che ne attesta il pagamento e l'identificazione. Il rapporto corredata dal contributo economico diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione di avvenuta manutenzione.
4. Il manutentore informatizza la Dichiarazione di avvenuta manutenzione sul C.U.R.I.T., secondo le modalità previste da Regione Lombardia, e la trasmette con cadenza biennale alla Provincia di Monza e della Brianza sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.

### Quando?

La manutenzione deve essere effettuata:

- secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto del costruttore/fabbricante
- rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
- senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:
  - una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso;
  - annualmente per gli altri impianti.
- La stagione termica inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.



### Attenzione !

La Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (rapporto + contributo economico) ha validità per le due stagioni termiche successive a quella in cui è stata effettuata. La stagione termica inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Il contributo economico varia a seconda della potenza d'impianto, con un minimo di sette euro.

### E se l'impianto è nuovo...

Nei casi di nuova installazione o sostituzione generatore di calore è prevista la trasmissione della scheda identificativa dell'impianto allegata al rapporto di controllo tecnico **SENZA** il pagamento dei contributi previsti per gli Enti Locali e la Regione Lombardia. Qualora il termine entro cui effettuare il collaudo, ovvero 6 mesi dall'installazione, venga superato, è necessario trasmettere il rapporto di controllo e relativo pagamento dei contributi economici.

